

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
Via Panoramica dei Templi snc
AGRIGENTO

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA
DEMANIALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI
TEMPLI DI AGRIGENTO IN C/DA PIANA SAN GREGORIO. ANNO 2023.**

Premesso e considerato che:

- il D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii (Codice dei beni culturali) prevede diverse forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati con riferimento alle modalità di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- l'art. 6 del citato D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii definisce il concetto di "valorizzazione del patrimonio culturale", che "consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, ((anche da parte delle persone diversamente abili,)) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura" da attuarsi "in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze";
- l'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale viene concesso ai privati dal Consiglio di questo Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento dietro versamento di corrispettivi, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii nonché alle circolari assessoriali 14/2002, 23/2002, 02/2005 ed altresì alle note prott. n. 113665 del 28/11/2007 e n. 49341 del 15/05/2008 ;
- l'art. 111 e segg. del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii perseguono l'incremento dell'offerta culturale di qualità e la valorizzazione dei siti regionali di interesse culturale;
- il canone concessorio, per l'area di Piana San Gregorio, dovrà essere commisurato secondo quanto stabilito dal Consiglio del Parco nella seduta del 17/06/2010 e cioè che "il canone fisso dovrà essere

determinato in funzione all'effettivo periodo di concessione...”, "...con esclusione di ogni ipotesi di canone commisurato al calendario degli spettacoli, sui quali rimarrà il sistema delle percentuali sullo sbigliettamento effettivo e documentato dalla SIAE, come previsto dalla legge”;

Tutto ciò premesso e considerato, il presente Avviso intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla successiva concessione per la gestione dell'area demaniale del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi (di seguito denominato Parco) sita in c/da Piana San Gregorio.

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, gli interessati dovranno presentare al Parco apposita istanza di concessione esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: parcovalleteimpi@pec.it entro e non oltre le ore 10,00 del 22 maggio 2023.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA DEMANIALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO IN C/DA PIANA SAN GREGORIO - ANNO 2023."

ART. 1.

Il Parco concede alla ditta concessionaria, individuata a seguito dell'espletamento dell'istruttoria del presente avviso, un'area sita in c/da Piana San Gregorio, estesa mq. 29.400, di cui mq. 18.000 destinati ad area per il teatro e mq. 11.400 destinati ad uso parcheggio. Tale superficie è desunta dalle planimetrie allegate ed individuata nel Catasto Terreni del comune di Agrigento al foglio n. 163 particella 5.

La stipulanda convenzione, che regolerà la concessione in uso dell'area sopraindicata, cesserà alla data del 31/10/2023.

La ditta concessionaria si obbliga a dismettere le proprie strutture e consegnare l'area nello stato di fatto in cui si trovava ed in perfette condizioni di pulizia e decoro, entro e non oltre il 15/11/2023.

In caso di ritardo oltre il termine sopraindicato, previa costituzione in mora della ditta concessionaria, il Parco provvederà alla rimozione forzata della struttura ed al ripristino dello stato dei luoghi in danno della concessionaria, provvedendo ad incamerare immediatamente le somme garantite dalla prevista fideiussione di cui alla art. 4

ART. 2

Ai fini della tutela e valorizzazione del bene, il Parco provvederà alla revoca della concessione qualora non risultassero rispettate o venissero a cessare anche parzialmente le condizioni di sicurezza, conservazione e fruizione del bene. Quanto sopra non appena il Parco avrà avuto cognizione delle suddette variazioni e ove non fossero ritenute valide le eventuali controdeduzioni, trasmesse dalla ditta concessionaria a mezzo PEC entro dieci giorni dall'avvenuta contestazione.



ART. 3

In considerazione della natura archeologica dell'area di cui all'art. 1 le opere previste in progetto dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.

ART. 4

Per l'uso dell'area la ditta concessionaria dovrà corrispondere i seguenti importi:

- a) versamento per ogni serata di spettacolo, come previsto nelle circolari e note di cui in premessa, di una somma pari al 3% (treper cento) degli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti di ingresso, dimostrati dal borderò SIAE relativo al singolo evento, per adeguare il vantaggio ricavato dal Parco ai benefici economici conseguiti dalla ditta concessionaria mediante l'uso temporaneo dell'area;
- b) versamento della tariffa media prevista per l'utilizzo dell'area stabilita in conformità alla circolare n. 49341 del 15/05/2008 del Dipartimento Beni Culturali - Area Affari Generali e relativa alle concessioni d'uso dei beni culturali e relativi oneri;

le suddette somme dovranno essere versate entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui viene realizzata la manifestazione. In caso di mancata corresponsione entro detto termine delle somme in questione, il Parco attiverà la procedura di rivalsa sulla fideiussione prestata dalla ditta concessionaria in suo favore per una somma forfettaria di Euro 8.000,00 (euroottomila/00) per singolo spettacolo;

- c) applicazione, al fine della determinazione del canone fisso per i giorni di effettivo utilizzo, della tariffa TOSAP del Comune di Agrigento per l'occupazione di suolo pubblico, pari ad Euro 0,129 mq. al giorno così calcolata:
 - mq. 29.400 complessivi oggetto della presente concessione, dei quali mq. 18.000 sono destinati ad area per il teatro e mq. 11.400 ad uso parcheggio;
 - canone fisso, da versare in unica rata entro dieci giorni dalla realizzazione dello spettacolo, è determinato secondo il seguente metodo: Euro 0,129 x 18.000 mq. = Euro 2.322,00 (eurodueemilatrecentoventidue/00) moltiplicato per tutti i giorni in cui vengono realizzate le manifestazioni.
- d) 1. nel caso in cui la porzione di superficie destinata a parcheggio non venga utilizzata con accesso a pagamento, la ditta concessionaria verserà al Parco la somma forfettaria di Euro 500,00 (eurocinquecento/00) per singolo evento;
2. nel caso in cui il parcheggio venga utilizzato con accesso a pagamento, si stabilisce che la ditta concessionaria verserà al Parco una percentuale sugli incassi nella detta area nella misura minima del 10% (dieciper cento) IVA esclusa, con eventuale proposta in aumento di detta percentuale da indicare nell'istanza.



e) per la vendita di bibite, panini, gadget, etc, si stabilisce che la ditta concessionaria verserà al Parco la somma forfettaria di Euro 500,00 (eurocinquecento/00) per singolo evento.

Il mancato versamento dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) entro i termini sopra indicati, comporterà l'immediato incameramento della fidejussione di seguito specificata di una somma pari a quella non versata, incrementata di Euro 1.000,00 a titolo di penale.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente IBAN: IT54L 05772 16601 T20150156020 intestato al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, acceso presso la Banca Popolare Sant' Angelo, con specifica causale.

A garanzia di eventuali danni arrecati nell'area, o in caso di mancato o tardivo pagamento delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la ditta concessionaria all'atto della stipula della convenzione dovrà produrre una polizza fidejussoria dell'importo di Euro 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00). Le procedure di rivalsa saranno attivate unilateralmente da parte del Parco senza alcuna comunicazione.

ART. 5

Il calendario delle manifestazioni, degli spettacoli e degli eventi in programma dovrà essere concordato ed allegato alla stipulanda convenzione. Ogni eventuale nuovo spettacolo, anche in caso di subaffitto delle arce, dovrà essere comunicato almeno dieci giorni prima dell'evento. Contestualmente sarà stabilita la somma da versare a questo Parco secondo le modalità di cui all'art. 4.

Durante la durata della concessione rimane ferma la responsabilità unica della ditta concessionaria per l'uso delle strutture.

ART. 6

La concessione dell'area avviene alle seguenti altre condizioni:

- a) la ditta concessionaria avrà l'onere di attivarsi presso gli organi competenti affinché sia garantito l'ordine pubblico e l'agibilità della zona, assicurando le condizioni di sicurezza dell'area destinata a pubblico spettacolo nel rispetto della normativa vigente;
- b) il Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso dell'intera concessione;
- c) la ditta concessionaria dovrà garantire il decoro e la pulizia dell'area affidata in concessione e dei servizi igienici ivi installati;
- d) la ditta concessionaria dovrà assicurare le condizioni di sicurezza di tutti gli impianti dell'area;
- e) prima dell'inizio del programma degli spettacoli la ditta concessionaria dovrà essere munita di apposita agibilità dei locali e delle strutture rilasciata dalla Prefettura di Agrigento;
- f) il Parco si riserva la facoltà di accedere nelle aree affidate in concessione, al fine di esercitare il potere di controllo;



g) la ditta concessionaria dovrà evitare tassativamente sconfinamenti del pubblico nelle aree demaniali limitrofe;

h) la ditta concessionaria alla scadenza della convenzione ha l'obbligo di restituire le aree in concessione.

ART. 7

La ditta concessionaria, in conformità alle direttive contenute nelle circolari e disposizioni in premessa richiamate, resta onerata dell'obbligo di apporre o fare apporre il logo, di ampiezza adeguata, del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in ogni documento scritto, fotografico, televisivo e cinematografico che riproduce la manifestazione, lo spettacolo o l'evento svolto nell'area oggetto della concessione.

Nel caso in cui si dimostri documentalmente che per l'apposizione dei suddetti loghi venga richiesto da parte di terzi soggetti un corrispettivo, il Parco si riserva la facoltà di accettare o meno l'inserimento dei suddetti loghi.

ART. 8

Il soggetto che propone l'istanza dovrà allegare i seguenti documenti:

1. carta d'identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che propone l'istanza;
2. certificato camerale/statuto/atto costitutivo;
3. DURC regolare del soggetto che propone l'istanza in corso di validità; per i soggetti non tenuti al DURC dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di non essere soggetto DURC e di avere una posizione fiscale regolare;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
5. certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
6. dichiarazione sostitutiva della certificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (ex art.46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
7. documento indicante i sistemi di emissione di prevendita;
8. documento o autocertificazione da cui risulti che il soggetto richiedente è in regola con gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza di cui al D.lgs n. 81/2008.

La mancanza di uno o più documenti comporta la decadenza della assegnazione della concessione.

ART. 9

Il Parco non assume alcuna responsabilità nell'eventualità che la manifestazione, lo spettacolo o l'evento non possa svolgersi a causa dell'impossibilità di utilizzo dell'area di cui all'art. 1 per cause di



forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà, quali fenomeni atmosferici, emergenze di protezione civile, problemi per l'allestimento delle strutture temporanee di competenza di altro soggetto.

ART. 10

I dati, gli elementi forniti ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione della istanza di concessione d'uso temporaneo dell'area di cui all'art. 1 saranno utilizzati dal Parco esclusivamente ai fini del presente Avviso e della relativa procedura di valutazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l'invio delle istanze di cui al presente avviso i proponenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento che, per quanto riguarda il relativo procedimento verranno trattati nel rispetto del D. lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 11

Il legale rappresentante del soggetto richiedente deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, la documentazione richiesta dal presente avviso. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta si applica la vigente normativa in materia di documentazione amministrativa.

ART. 12

La presentazione dell'istanza, anche in presenza di giudizio positivo di ammissibilità, non costituisce acquisizione di diritto all'assegnazione dell'uso del sito, che resta, comunque, subordinata all'esito della valutazione complessiva dell'evento.

Il Parco si riserva la facoltà di indire apposita procedura negoziata in caso di ricevimento di due o più manifestazioni di interesse.

Agrigento, 15 maggio 2023

Il R.U.P.

Dott. Rosario Maniscalco



Il Direttore del Parco
Arch. Roberto Sciafratta

